

N. 31

- (b) ciascuno dei principali tipi di proventi, interessi e commissioni passive;
- (c) l'importo dei costi rilevati nell'esercizio per perdite su prestiti e anticipazioni e il valore degli accantonamenti alla data di riferimento del bilancio; e
- (d) gli impegni irrevocabili e le passività potenziali e gli impegni derivanti dagli elementi fuori bilancio.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

59. *Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1991 o da data successiva.*

**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 31
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2000)**

Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture

Lo IAS 31 fu approvato dal Board nel novembre 1990.

Nel novembre 1994, il testo dello IAS 31 fu rivisto nella forma per poter essere presentato con l'impostazione rivista nella forma adottata per i Principi contabili internazionali a partire dal 1991. Nessun cambiamento sostanziale venne apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia venne modificata per uniformarla a quella adottata in quel periodo dallo IASC.

Nel luglio 1998, al fine di essere resi coerenti con lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, i paragrafi 39 e 40 furono rivisti e fu aggiunto il nuovo paragrafo 41.

Nel dicembre 1998, i paragrafi 35 e 42 dello IAS 31 sono stati modificati per sostituire i riferimenti allo IAS 25, Contabilizzazione degli investimenti finanziari, con i riferimenti allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Nel marzo 1999, lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, ha modificato il paragrafo 45 al fine di renderlo coerente con la terminologia adottata dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.

Nell'ottobre 2000, il paragrafo 35 è stato rivisto per allinearlo ad altri paragrafi simili contenuti in altri Principi contabili internazionali. Il cambiamento apportato al paragrafo 35 entra in vigore a partire dal momento in cui l'impresa applica lo IAS 39 per la prima volta.

Una Interpretazione SIC si riferisce allo IAS 31:

- SIC-13: Imprese a controllo congiunto — Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo.

SOMMARIO

	Paragrafi
Ambito di applicazione	1
Definizioni	2-7
Tipologie di joint venture	3
Accordo contrattuale	4-7

Gestioni a controllo congiunto	8-12
Beni a controllo congiunto	13-18
Imprese a controllo congiunto	19-37
Bilancio consolidato di un partecipante al controllo	25-37
Trattamento contabile di riferimento — Consolidamento proporzionale	25-31
Trattamento contabile alternativo consentito — Metodo del patrimonio netto	32-34
Eccezioni ai trattamenti contabili di riferimento e alternativo consentito	35-37
Bilancio di un partecipante al controllo	38
Operazioni tra partecipante e joint venture	39-41
Iscrizione delle partecipazioni in joint venture nel bilancio di un investitore	42
Gestori di joint venture	43-44
Informazioni integrative	45-49
Data di entrata in vigore	50-52

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture e per la presentazione delle attività, delle passività, dei proventi e dei costi delle joint venture nel bilancio dei partecipanti e degli investitori indipendentemente dalle strutture e dalle modalità con le quali le operazioni della joint venture vengono effettuate.***

DEFINIZIONI

- I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:***

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Il controllo è il potere di controllare le scelte amministrative e gestionali di un'attività economica e di ottenerne i benefici relativi.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

L'influenza notevole è il potere di partecipare alle scelte amministrative e gestionali di un'attività economica senza che essa abbia il controllo, anche congiunto, su tali politiche gestionali.

Un partecipante è un partecipante a una joint venture che abbia il controllo congiunto su quella joint venture.

L'investitore in una joint venture è un partecipante a una joint venture che non ha il controllo congiunto.

N. 31

Il consolidamento proporzionale è il criterio di contabilizzazione ed esposizione in base al quale la quota proporzionale di ciascuna delle attività, passività, proventi e oneri di un'impresa a controllo congiunto è consolidata voce per voce con quelle del bilancio del partecipante al controllo o esposta in una linea distinta delle voci del suo bilancio.

Il metodo del patrimonio netto è il metodo di contabilizzazione ed esposizione con il quale una partecipazione in un'impresa a controllo congiunto è inizialmente rilevata al costo e successivamente rettificata in conseguenza dei cambiamenti di valore della quota nel patrimonio netto dell'impresa a controllo congiunto del partecipante al controllo. Il conto economico riflette la quota dei risultati d'esercizio dell'impresa a controllo congiunto spettante al partecipante al controllo.

Tipologie di joint venture

3. Una joint venture può assumere differenti forme e strutture. Il presente Principio identifica tre principali tipologie gestioni a controllo congiunto, beni a controllo congiunto e imprese a controllo congiunto — comunemente descritti, se ne soddisfano la definizione, come joint venture. Le seguenti caratteristiche sono comuni a tutte le tipologie di joint venture:
 - (a) due o più partecipanti al controllo sono vincolati da un accordo contrattuale; e
 - (b) l'accordo contrattuale stabilisce il controllo congiunto.

Accordo contrattuale

4. L'esistenza di un accordo contrattuale distingue le partecipazioni che comportano controllo congiunto da quelle in collegate (vedere IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate). Le attività per le quali non esiste un accordo contrattuale che preveda il controllo congiunto non sono da considerarsi joint venture ai fini del presente Principio.
5. L'accordo contrattuale può manifestarsi in vari modi, per esempio con un contratto fra i partecipanti al controllo congiunto o risultare da verbali delle riunioni tra i partecipanti al controllo. In alcuni casi l'accordo può essere formalizzato nello statuto o regolamento della joint venture. Qualunque sia la forma l'accordo contrattuale è, di solito, scritto ed è relativo ad argomenti quali:
 - (a) l'attività, la durata e gli obblighi di rendiconto della joint venture;
 - (b) la nomina del consiglio di amministrazione o di un organo similare di direzione della joint venture e i diritti di voto dei partecipanti al controllo;
 - (c) gli apporti di capitale dei partecipanti al controllo; e
 - (d) la ripartizione della produzione, dei proventi, dei costi o dei risultati della joint venture tra i partecipanti al controllo.
6. L'accordo contrattuale stabilisce il controllo congiunto sulla joint venture. Il controllo congiunto assicura che nessun singolo partecipante alla joint venture sia in grado di controllare unilateralmente la gestione. L'accordo identifica quali decisioni, in aree strategiche per gli obiettivi della joint venture, richiedono il consenso di tutti i partecipanti al controllo e quali decisioni possono richiedere il consenso di una maggioranza qualificata.
7. L'accordo contrattuale può identificare un partecipante alla joint venture come gestore o responsabile delle operazioni della joint venture. Il gestore non controlla la joint venture ma agisce nell'ambito delle politiche concordate tra i partecipanti alla joint venture in base all'accordo contrattuale e nell'ambito della responsabilità a lui delegata. Se il gestore ha il potere di controllare le scelte amministrative e gestionali dell'impresa, allora egli controlla la società che diventa, pertanto, una sua controllata e non una joint venture.

GESTIONI A CONTROLLO CONGIUNTO

8. L'attività di alcune joint venture comporta l'utilizzo di beni e di altre risorse dei partecipanti al controllo invece della costituzione di società di capitali, di società di persone, o di altre forme d'impresa distinte dai partecipanti. Ciascun partecipante utilizza i propri immobili, impianti e macchinari e gestisce le proprie rimanenze. Egli sostiene in proprio anche costi e passività e si procura finanziamenti che costituiscono sue obbligazioni. Le attività della joint venture possono essere condotte da dipendenti dei partecipanti alla joint venture parallelamente ad attività simili dei partecipanti. L'accordo di joint venture, di solito, prevede la ripartizione tra i partecipanti alla joint venture dei ricavi di vendita dei prodotti ottenuti congiuntamente e delle spese relative.
9. Un esempio di gestione a controllo congiunto si ha quando due o più partecipanti mettono in comune le loro gestioni, risorse ed esperienze allo scopo di produrre, insieme, un particolare prodotto come per esempio un aeroplano. Le differenti fasi del processo di produzione sono svolte da ciascun partecipante. Ciascun partecipante sostiene i propri costi e a lui spetta una quota, stabilita dall'accordo contrattuale, dei ricavi della vendita dell'aeroplano.
10. **Con riferimento alla partecipazione in gestioni a controllo congiunto un partecipante deve rilevare nel proprio bilancio e conseguentemente nel proprio bilancio consolidato:**
- (a) **i beni che esso controlla e le passività che sostiene; e**
- (b) **i costi che sostiene e la sua quota di ricavi a lui spettanti dalla vendita di merci o servizi da parte della joint venture.**
11. Poiché le attività, le passività, i proventi e i costi sono già rilevati nel bilancio del partecipante al controllo e, di conseguenza direttamente, nel suo bilancio consolidato, nella redazione di quest'ultimo non sono richieste rettifiche o altre procedure di consolidamento per tali elementi.
12. Per la joint venture come tale può non esistere l'obbligo di rilevazioni contabili distinte e di preparazione di un bilancio. Tuttavia i partecipanti possono predisporre conti gestionali per accertare l'andamento economico della joint venture.

BENI A CONTROLLO CONGIUNTO

13. Alcune joint venture comportano il controllo congiunto, e spesso la proprietà congiunta, da parte dei partecipanti di uno o più beni apportati alla joint venture o acquistati e utilizzati per le sue finalità. I beni sono utilizzati per consentire ai partecipanti di ottenere benefici economici. Ciascun partecipante può ottenere una parte dei prodotti ottenuti dai beni e ciascuno sostiene una quota concordata di costi.
14. Tali joint venture non comportano la costituzione di società di capitali, di società di persone, o di altre forme d'impresa distinte dai partecipanti stessi. Ciascun partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici futuri tramite la sua quota del bene controllato congiuntamente.
15. Molte attività nell'industria petrolifera, dei gas e dell'estrazione mineraria utilizzano beni a controllo congiunto; per esempio, differenti compagnie petrolifere possono controllare e gestire congiuntamente un oleodotto. Ciascun partecipante al controllo utilizza l'oleodotto per trasportare il proprio prodotto in cambio del sostenimento di una parte definita delle spese di gestione dell'oleodotto. Un altro esempio di bene a controllo congiunto si ha quando due imprese controllano congiuntamente un immobile, e ciascuna ottiene una quota dei canoni ricevuti e sostiene una quota delle spese.
16. **Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto un partecipante al controllo deve rilevare nel proprio bilancio e conseguentemente nel proprio bilancio consolidato:**
- (a) **la sua quota del bene a controllo congiunto, classificata secondo la natura del bene;**
- (b) **qualsiasi passività sostenuta;**

N. 31

- (c) *la sua quota di qualsiasi passività riferita alla joint venture sostenuta congiuntamente con gli altri partecipanti;*
 - (d) *qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall'utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture; e*
 - (e) *qualsiasi costo sostenuto con riferimento alla sua partecipazione nella joint venture.*
17. Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto ciascun partecipante deve includere nelle sue registrazioni contabili ed esporre nel proprio bilancio e conseguentemente nel proprio bilancio consolidato:
- (a) la quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni invece che come partecipazione. Per esempio una quota di partecipazione a un oleodotto a controllo congiunto deve essere classificata come immobili, impianti e macchinari;
 - (b) qualsiasi passività sostenuta, quali quelle sostenute per finanziare l'acquisto della sua quota del bene;
 - (c) la quota di eventuali passività sostenute congiuntamente con altri partecipanti al controllo in relazione alla joint venture;
 - (d) qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall'utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture; e
 - (e) qualsiasi costo sostenuto riguardo alla sua partecipazione nella joint venture, quali quelli relativi al finanziamento della quota del bene e alla vendita della sua quota di prodotti.

Poiché le attività, le passività, i proventi e gli oneri sono già rilevati nel bilancio del partecipante, e conseguentemente nel suo bilancio consolidato, nella redazione di quest'ultimo non sono richieste rettifiche o altre procedure di consolidamento per tali elementi.

18. Il trattamento contabile dei beni a controllo congiunto riflette la sostanza e la realtà economica e, di solito, la forma giuridica della joint venture. Le registrazioni contabili proprie della joint venture possono essere limitate a quei costi sostenuti in comune dai partecipanti e successivamente imputati ai partecipanti secondo le quote stabilite. Per la joint venture può non esistere l'obbligo di predisposizione del bilancio sebbene i partecipanti possano predisporre rendiconti gestionali per accertare l'andamento economico della joint venture.

IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO

19. L'impresa a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di un'altra forma d'impresa in cui ogni partecipante ha una partecipazione. L'impresa esercita la sua attività come una qualsiasi altra impresa salvo che un accordo contrattuale tra i partecipanti stabilisca un controllo congiunto sulla gestione economica dell'impresa.
20. L'impresa a controllo congiunto controlla i beni della joint venture, sostiene passività e costi e realizza ricavi. Essa può stipulare contratti in proprio nome e ottenere finanziamenti per realizzare gli scopi della joint venture. Ciascun partecipante al controllo ha diritto a una parte dei risultati dell'impresa, sebbene alcune imprese a controllo congiunto prevedano anche una ripartizione dei prodotti della joint venture.
21. Un tipico esempio di impresa a controllo congiunto si ha quando due imprese uniscono le loro attività in un particolare settore trasferendo le relative attività e passività a un'impresa a controllo congiunto. Un altro esempio si ha quando un'impresa inizia un'attività in un Paese estero insieme con le autorità governative o pubbliche di quel Paese, costituendo un'impresa distinta controllata congiuntamente dall'impresa e dall'autorità governativa o pubblica.

22. Molte imprese a controllo congiunto sono, in sostanza, simili alle joint venture cui si è fatto riferimento come gestioni a controllo congiunto o come beni a controllo congiunto. Per esempio, i partecipanti al controllo possono trasferire, per motivi fiscali o per altre ragioni, un bene a controllo congiunto, quale un oleodotto, in un'impresa a controllo congiunto. Analogamente, i partecipanti possono apportare a un'impresa a controllo congiunto beni che saranno gestiti congiuntamente. Alcune gestioni a controllo congiunto prevedono anche la costituzione di un'impresa a controllo congiunto per affrontare aspetti particolari dell'attività quali la progettazione, la promozione, la commercializzazione o l'assistenza post vendita del prodotto.
23. L'impresa a controllo congiunto effettua le proprie registrazioni contabili e predispone e presenta bilanci esattamente come ogni altra impresa in conformità alle disposizioni locali e ai Principi contabili internazionali.
24. In genere ciascun partecipante al controllo apporta disponibilità liquide o altre risorse all'impresa a controllo congiunto. Questi apporti devono essere rilevati contabilmente dal partecipante ed esposti nel proprio bilancio come partecipazione nell'impresa a controllo congiunto.

Bilancio consolidato di un partecipante al controllo

Trattamento contabile di riferimento — Consolidamento proporzionale

25. ***Un partecipante al controllo deve rilevare nel suo bilancio consolidato la partecipazione in un'impresa a controllo congiunto utilizzando una delle due modalità previste per il consolidamento proporzionale.***
26. Quando si iscrive nel bilancio consolidato la partecipazione in un'impresa a controllo congiunto, è essenziale che siano rispecchiate la sostanza e la realtà economica dell'accordo piuttosto che la struttura particolare o la forma della joint venture. In un'impresa a controllo congiunto un partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici futuri tramite la sua quota di attività e passività dell'impresa medesima. La sostanza e la realtà economica dell'accordo si riflette nel bilancio consolidato del partecipante quando questi espone la sua partecipazione nelle attività, nelle passività, nei ricavi e nei costi dell'impresa a controllo congiunto utilizzando una delle modalità previste nel paragrafo 28 per il consolidamento proporzionale.
27. L'applicazione del consolidamento proporzionale comporta che lo stato patrimoniale consolidato del partecipante comprenda la sua quota delle attività che esso controlla congiuntamente e la sua quota delle passività per le quali esso è congiuntamente responsabile. Il conto economico consolidato del partecipante al controllo deve comprendere la sua quota di ricavi e costi dell'impresa a controllo congiunto. Molte delle procedure necessarie per il consolidamento proporzionale sono analoghe a quelle per il consolidamento di controllate espone nello IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in società controllate.
28. Per realizzare il consolidamento proporzionale possono essere utilizzati differenti modalità. Il partecipante può sommare la sua quota di ciascuna attività, passività, ricavi e costi dell'impresa a controllo congiunto con le voci rispettive del suo bilancio consolidato, voce per voce. Per esempio, può sommare la sua quota di rimanenze dell'impresa a controllo congiunto con le rimanenze del gruppo e la sua quota delle immobilizzazioni materiali dell'impresa stessa con le medesime voci del gruppo. In alternativa, il partecipante al controllo può includere nel suo bilancio consolidato linee distinte delle singole voci per la sua quota di attività, passività, ricavi e costi dell'impresa a controllo congiunto. Per esempio, può esporre distintamente la sua quota delle attività correnti dell'impresa a controllo congiunto come parte delle attività correnti del gruppo; così come può esporre distintamente la sua quota di immobili, impianti e macchinari dell'impresa a controllo congiunto come parte degli immobili, impianti e macchinari del gruppo consolidato. Entrambe queste modalità devono comportare la presentazione di valori identici di risultato netto e di ciascuna categoria principale di attività, passività, ricavi e costi; per i fini del presente Principio entrambi gli schemi sono accettabili.
29. Qualunque sia lo schema utilizzato per il consolidamento proporzionale non è corretto compensare attività e passività deducendo altre passività e attività o ricavi e costi deducendo altri ricavi e costi, a meno che esista un diritto legale di compensazione e la compensazione rappresenti le attese circa la realizzazione dell'attività o l'adempimento della passività.

N. 31

30. **Un partecipante deve interrompere l'utilizzo del consolidamento proporzionale a partire dalla data alla quale cessa di avere controllo congiunto sull'impresa a controllo congiunto.**
31. Un partecipante deve interrompere l'utilizzo del consolidamento proporzionale a partire dalla data in cui cessa di condividere il controllo di un'impresa a controllo congiunto. Ciò può accadere, per esempio, quando il partecipante dismette la sua partecipazione o quando esistono restrizioni esterne sull'impresa a controllo congiunto tali che essa non è più in grado di raggiungere i suoi obiettivi.

Trattamento contabile alternativo consentito — Metodo del patrimonio netto

32. **Un partecipante iscrive nel proprio bilancio consolidato la partecipazione in un'impresa a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto.**
33. Alcuni partecipanti iscrivono le loro partecipazioni in imprese a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto come descritto nello IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate. L'utilizzo del metodo del patrimonio netto è sostenuto da coloro che ritengono che non sia corretto sommare valori riferibili a un controllo integrale con valori riferibili a un controllo congiunto e da coloro che ritengono che i partecipanti in un'impresa a controllo congiunto abbiano un'influenza notevole, piuttosto che controllo congiunto. Il presente Principio non incoraggia l'utilizzo del metodo del patrimonio netto perché il consolidamento proporzionale rispecchia meglio la sostanza e la realtà economica della partecipazione di un partecipante al controllo in un'impresa a controllo congiunto, cioè il controllo sulla quota dei benefici economici futuri a lui spettanti. Tuttavia, il presente Principio consente l'utilizzo del metodo del patrimonio netto come trattamento contabile alternativo consentito per l'iscrizione della partecipazione in imprese a controllo congiunto.
34. **Un partecipante deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui viene meno il suo controllo congiunto o la sua influenza notevole su di un'impresa a controllo congiunto.**

Eccezioni ai trattamenti contabili di riferimento e alternativo consentito

35. **Un partecipante al controllo deve contabilizzare le seguenti partecipazioni secondo quanto previsto dallo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione:**
- (a) **partecipazione in un'impresa a controllo congiunto acquistata e posseduta solamente in vista di una sua successiva dismissione in tempi brevi; e**
 - (b) **partecipazione in un'impresa a controllo congiunto operante con gravi e durature restrizioni tali da pregiudicare significativamente la sua capacità di trasferire fondi al partecipante.**
36. L'utilizzo del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto non è appropriato quando la partecipazione in un'impresa a controllo congiunto è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una successiva dismissione in tempi brevi. Tali trattamenti contabili non sono neppure corretti quando l'impresa a controllo congiunto è sottoposta a gravi e durature restrizioni tali da pregiudicare significativamente la sua capacità di trasferire fondi al partecipante.
37. **A partire dalla data in cui un'impresa a controllo congiunto assume le caratteristiche di una controllata, il partecipante deve contabilizzare tale partecipazione secondo quanto previsto dallo IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate.**

Bilancio di un partecipante al controllo

38. In molti Paesi disposizioni legali o di altro tipo richiedono al partecipante la predisposizione di un proprio bilancio. Considerato che tali bilanci sono predisposti per soddisfare molteplici necessità i diversi Paesi possono richiedere differenti trattamenti contabili. Di conseguenza, il presente Principio non indica una preferenza per uno specifico trattamento contabile.

OPERAZIONI TRA PARTECIPANTE E JOINT VENTURE

39. **Quando un partecipante al controllo apporta o vende beni a una joint venture, la rilevazione di ogni quota di utile o perdita derivante dall'operazione deve riflettere il contenuto dell'operazione. Fino a che i beni sono detenuti dalla joint venture, e il partecipante ha trasferito i rischi e i benefici connessi alla proprietà, il partecipante deve rilevare solo la quota di utile o di perdita riferibile alle quote di partecipazioni degli altri partecipanti al controllo ⁽¹⁾. Il partecipante al controllo deve rilevare interamente ogni tipo di perdita quando l'apporto o la vendita rivela una riduzione del valore netto per le attività correnti o una perdita durevole di valore per le attività immobilizzate.**
40. **Quando un partecipante al controllo acquista beni da una joint venture, esso non può rilevare la sua quota di utile della joint venture derivante dall'operazione fino a che non rivende tali beni a un terzo. Un partecipante al controllo deve rilevare la sua quota di perdite risultanti da queste operazioni nello stesso modo dei profitti a eccezione delle perdite che devono essere rilevate immediatamente quando sono rappresentative di una riduzione del valore netto di realizzo per le attività correnti o di una perdita durevole del valore.**
41. Per valutare se un'operazione tra un partecipante al controllo e una joint venture rivela l'esistenza di una perdita durevole di una riduzione durevole di valore di un'attività, il partecipante al controllo determina il valore recuperabile dell'attività secondo quanto previsto dallo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività. Nel determinare il valore d'uso i flussi finanziari futuri derivanti dall'attività sono stimati facendo riferimento a un uso continuativo del bene e alla sua dismissione finale da parte della joint venture.

ISCRIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN JOINT VENTURE NEL BILANCIO DI UN INVESTITORE

42. **Un investitore deve iscrivere la propria partecipazione in una joint venture dove non ha controllo congiunto secondo quanto previsto dello IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, o, nel caso in cui abbia una influenza notevole nelle joint venture, secondo quanto previsto dallo IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in imprese collegate. Nel bilancio, un investitore che presenta anche il bilancio consolidato può iscrivere la partecipazione anche al costo.**

GESTORI DI JOINT VENTURE

43. **I gestori e i responsabili di joint venture devono contabilizzare eventuali compensi secondo quanto previsto dallo IAS 18, Ricavi.**
44. Uno o più partecipanti al controllo possono agire come gestore o responsabile della joint venture. In genere ai gestori è riconosciuto un compenso per tali incarichi. Tali compensi devono essere contabilizzati dalla joint venture come costo.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

45. **Un partecipante al controllo deve indicare il valore complessivo delle seguenti passività potenziali, a meno che la probabilità di perdita sia remota, distintamente dal valore delle altre passività potenziali:**
- (a) **eventuali passività potenziali che il partecipante ha sostenuto in relazione alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota in ciascuna delle passività potenziali che sono state sostenute congiuntamente con gli altri partecipanti;**
 - (b) **la sua quota di passività potenziali delle joint venture stesse per le quali esso è potenzialmente responsabile; e**
 - (c) **le passività potenziali che emergono perché il partecipante è potenzialmente responsabile per le passività degli altri partecipanti al controllo della joint venture.**

⁽¹⁾ SIC-13: Imprese a controllo congiunto — Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo.

N. 33

46. *Un partecipante deve indicare il valore complessivo dei seguenti impegni riferibili alla sua partecipazione in joint venture, distintamente dagli altri impegni:*
- (a) *impegni finanziari del partecipante riferibili alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota degli impegni finanziari che sono stati sostenuti congiuntamente agli altri partecipanti; e*
 - (b) *la sua quota degli impegni finanziari delle joint venture stesse.*
47. *Un partecipante deve fornire un elenco e una descrizione delle partecipazioni nelle joint venture significative e la quota delle partecipazioni in imprese a controllo congiunto. Un partecipante, che presenta le sue partecipazioni in imprese a controllo congiunto utilizzando il modulo linea per linea per il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto, deve indicare i valori complessivi di ciascuna attività corrente, attività a lungo termine, passività corrente, passività a lungo termine, costi e ricavi relativi alle sue partecipazioni in joint venture.*
48. *Un partecipante al controllo che non deve predisporre un bilancio consolidato in quanto non detiene partecipazioni in imprese controllate deve indicare le informazioni richieste dai paragrafi 45, 46 e 47.*
49. È opportuno che un partecipante al controllo che non predispone il bilancio consolidato in quanto non detiene partecipazioni in imprese controllate fornisca le stesse informazioni sulle partecipazioni in joint venture fornite da quei partecipanti che presentano un bilancio consolidato.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

50. *A eccezione dei paragrafi 39, 40 e 41 il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1992 o da data successiva.*
51. *I paragrafi 39, 40 e 41 entrano in vigore a partire dal momento in cui ha effetto anche lo IAS 36 — cioè a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva a meno che lo IAS 36 venga applicato anticipatamente.*
52. I paragrafi 39 e 40 del presente Principio sono stati approvati nel luglio 1998 per sostituire i paragrafi 39 e 40 dello IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture, rivisto nella forma nel 1994. Il paragrafo 41 del presente Principio è stato aggiunto nel luglio 1998 tra i paragrafi 40 e 41 dello IAS 31 rivisto nella forma nel 1994.

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 33**Utile per azione**

Il presente Principio contabile internazionale è stato approvato dal Board dello IASC nel gennaio 1997 ed è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o da data successiva.

Nel 1999, il paragrafo 45 è stato modificato per sostituire i riferimenti allo IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, con i riferimenti allo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.

Una Interpretazione SIC si riferisce allo IAS 33:

— SIC-24: Utile per azione — Strumenti finanziari e altri contratti che possono essere convertiti in azioni.